

COMUNE DI RHO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI
ALLA ORDINANZE ORDINARIE

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle Ordinanze Ordinarie

Articolo 1

(Campo di applicazione)

Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle Ordinanze ordinarie, salvo espressa previsione di legge.

Articolo 2

(Limiti dell'entità delle sanzioni)

Le violazioni alle Ordinanze ordinarie sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita, nei limiti minimo e massimo, e comunque in un importo non inferiore a € 25,00 e non superiore € 500,00 così come disposto dall'articolo 16 del collegato alla Legge n°3 /2003.

Articolo 3

(Procedimento sanzionatorio)

Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1 comma primo del presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Le disposizioni di cui al comma primo non si applicano per quelle violazioni amministrative la cui competenza sia attribuita o delegata ai Comuni, il cui procedimento sanzionatorio sia espressamente indicato dalla Legge in deroga ai principi citati al comma 1.

Articolo 4

(violazioni gravi e particolari ai dispositivi delle Ordinanze ordinarie)

Di determinare in caso di particolari e gravi violazioni, consistenti nella ripetizione di due violazioni nell'arco di 90 giorni, dalla data del primo accertamento, l'impossibilità del pagamento in misura ridotta e rimettere la libera valutazione della sanzione all'Autorità competente a ricevere il rapporto che la potrà quantificare fra il minimo ed il massimo imposto all'art. 2 rimettendo a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento e delle eventuali notifiche dei verbali di accertamento e delle Ordinanze ingiunzioni;

Articolo 5

(Norme transitorie e finali)

Le norme di cui al presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'organo di controllo.


Le norme di cui al presente Regolamento si applicano, sino all'entrata in vigore di diversa normativa nazionale o regionale.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Giunta Comunale n. 24 del 06/05/2003, divenuto esecutivo in data 20/05/2003.

Rho, il 21/05/2003

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giovanni Sagaria)



IL SINDACO

(Dott.ssa Paola Pessina)



oooooooooooooooo